

Oggetto: targa di reperibilità (art. 1129 c.c.)

Da alcuni mesi continuano a giungere a questa Associazione diverse segnalazioni in merito all'applicazione di sanzioni da parte della Polizia Municipale di molti Comuni, per la violazione all'obbligo di esposizione della targa con i riferimenti dell'Amministratore, obbligatoria per legge.

A seguito della multa notificata al Condominio, quest'ultimo si rivale sull'amministratore che è, quindi, tenuto al pagamento della stessa, essendo l'adempimento un suo preciso obbligo.

Riteniamo opportuno ribadire che il Condominio è obbligato ad affiggere la prescritta targa e l'amministratore è esente dalla responsabilità per l'eventuale inadempimento, solo nel caso in cui il Condominio, con apposita delibera, si assuma la responsabilità di tale omissione. In tutti gli altri casi, la responsabilità ricade sull'amministratore e, pertanto, sullo stesso anche l'onere del pagamento della sanzione relativa.

Riepilogando, l'amministratore deve obbligatoriamente predisporre idonea targa di reperibilità, salvo il contrario deliberato assembleare, sul quale esprimiamo fortissimi dubbi sulla legittimità considerate le disposizioni dell'art. 1129, VI co. c.c..

Nell'invitare a non disattendere tale incombenza, nel Suo esclusivo interesse, si ricorda che l'Associazione ha predisposto una targa tipo come desumibile sul sito dell'A.N.AMM.I. all'indirizzo www.anammi.it/riservato/index_targa_amministratore_fac_simile.asp al fine di essere in regola con il disposto normativo.

Cordialità

A.N.AMM.I.